



Il Ministro della Difesa

- VISTO** l'articolo 1475 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";
- VISTE** le direttive ministeriali in materia di associazioni o circoli fra militari n. 1/18802/11.7.141.3/95 in data 18 marzo 1996 e n. 1/1822/11.7.155/02R in data 15 gennaio 2002, nonché le linee guida del Ministro della Difesa emanate in data 16 luglio 2003, con protocollo n. 1/36211/11.7.0/02ML, integrate dalle disposizioni diramate con atto n. 1/55453/11.7.0/05 in data 8 novembre 2005;
- VISTE** le circolari del Gabinetto del Ministro n. M_D GUDC REG2018 0036019 in data 21 settembre 2018, n. M_D GUDC REG2018 0041158 in data 23 ottobre 2018, n. M_D GUDC REG2018 51402 in data 22 dicembre 2018, n. M_D GUDC REG2019 0020023 in data 30 aprile 2019 e n. M_D GUDC REG2019 0039591 in data 22 agosto 2019 in materia di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale;
- VISTA** l'istanza presentata dal 1° M.llo A.M. (cong.) Luca Marco Comellini finalizzata ad ottenere l'assenso ministeriale alla costituzione dell'Associazione professionale tra militari a carattere sindacale denominata "*Sindacato dei Militari (S.M.)*";
- ESAMINATI** lo statuto associativo e l'atto costitutivo dell'Associazione;
- RILEVATO** che il sodalizio non riunisce i requisiti soggettivi, oggettivi e funzionali richiesti per la legittima costituzione delle associazioni professionali tra militari a carattere sindacale fissati dalle predette circolari in quanto non è:
- rispettata l'adesione del solo personale militare in servizio e/o in ausiliaria;
 - espressamente indicato il divieto di avvalersi del diritto di sciopero;
 - osservato il divieto di aderire o federarsi ad altre associazioni sindacali non militari;
 - fornita espressa indicazione circa l'estraneità alle competizioni politiche/amministrative;
 - presente alcuna precisazione, con riguardo al rispetto del principio di democraticità delle Forze Armate/sodalizi tra militari;
 - espressamente indicata l'osservanza del principio di neutralità delle Forze Armate;
 - fornita indicazione sull'esclusività - quale fonte di finanziamento- delle quote associative;
 - data espressa indicazione sull'assenza di finalità lucrative;
 - presente alcuno esplicito richiamo alle norme in materia di tutela della privacy;

CONSIDERATO

che l'associazione appare già costituita, senza il preventivo assenso del Ministro della difesa e non esclude dalle competenze, o comunque dalle finalità statutarie, la trattazione delle materie attinenti all'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale;

VISTI

i pareri contrari alla concessione dell'assenso ministeriale forniti dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, dal Capo di Stato Maggiore della Marina, dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, dal Comandante Generale della Guardia di Finanza e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;

RITENUTI

condivisibili i suddetti pareri;

RITENUTO

che le finalità associative espresse presentano caratteri o contenuti confliggenti con le citate direttive del Gabinetto del Ministro in materia di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale;

VISTA

la comunicazione prot. M_D GUDC REG2019 0025587 in data 30 maggio 2019 di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/1990 alla quale non è stato fornito riscontro;

PRESO ATTO

che l'istante ha provveduto ad impugnare il suddetto preavviso di diniego presso il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro con richiesta di provvedimento d'urgenza;

VISTA


l'ordinanza in data 20 settembre 2019 con la quale il Tribunale di Roma – Sez. Lavoro ha rigettato il ricorso presentato dal "Sindacato dei Militari" avverso il preavviso di diniego per insussistenza del requisito del *periculum in mora*,

DECRETA

che l'istanza di assenso dell'Associazione tra militari denominata "Sindacato dei Militari (S.M.)" non è accolta.

Roma li

26 MAG. 2020

IL MINISTRO


Avverso il presente provvedimento è ammesso, a decorrere dalla sua notifica, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ("Codice del processo amministrativo") ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai fini della presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 37, comma 6, lettera s) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è previsto il versamento di un contributo unificato pari ad euro 650,00 (seicentocinquanta/00).